

Ris. Agenzia Entrate 6 giugno 2019,  
n. 57/E  
Artt. 2425-bis, 2426 c.c.  
Oic 26  
Artt. 9, 11, 83, 86, 87, 101, 110 del Tuir

Marco Rescigno  
Enrico Cairolì

# L'Agenzia chiarisce il trattamento delle operazioni in valuta estera

## I quesiti posti

Diversi chiarimenti riguardanti il trattamento contabile e fiscale delle operazioni in valuta sono stati forniti dall'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 57/E del 6 giugno 2019.

Il quesito posto dalla società istante, Oic *adopter* che opera nel settore finanziario, ha riguardato le casistiche per le operazioni nel seguito descritte:

- › caso a) uscite monetarie dal conto intrattenuto in euro e acquisti in valuta estera, al cambio del giorno dell'operazione, con contestuale apertura di un conto nella medesima valuta estera;
- › caso b) acquisto di azioni in valuta estera, attraverso il conto aperto in valuta estera. In tale data, il cambio euro-valuta estera può essere diverso da quello vigente al momento di apertura del conto in valuta;
- › caso c) percezione di dividendi in valuta estera, relativi ai titoli posseduti, incassati sul conto corrente nella medesima valuta;
- › caso d) cessione dei titoli ancora esistenti in portafoglio. Analogamente alla situazione di cui al punto b), il cambio euro-valuta può oscillare;
- › caso e) valutazioni di fine esercizio: la società istante evidenzia che, alla data di chiusura dell'esercizio, nel bilancio sono evidenziati i titoli presenti in portafoglio, contabilizzati nell'attivo circolante ovvero tra le immobilizzazioni finanziarie, e il saldo del conto in valuta estera.

Per tutte le fattispecie indicate, la società istante ha chiesto di conoscere, ripercorrendo il trattamento contabile utilizzato, il corretto inquadramento fiscale delle diverse operazioni descritte.

## Riferimenti della normativa contabile e fiscale per le operazioni in valuta

In via preliminare, al fine di inquadrare correttamente le casistiche risolte dall'Agenzia delle Entrate,

L'Agenzia delle Entrate, con la **risoluzione n. 57/E del 6 giugno 2019**, effettua una disamina della **disciplina fiscale e contabile delle operazioni in valuta estera** non oggetto di copertura in relazione ad alcune **casistiche ricorrenti** nella prassi delle società che adottano i principi contabili nazionali, in assenza di contabilità plurimonetaria. Partendo dalle regole civilistiche e contabili che governano la contabilizzazione delle operazioni in valuta, ovvero delle attività e passività "monetarie" e "non monetarie", vengono forniti utili chiarimenti su diverse fattispecie.

è utile richiamare i riferimenti della normativa civilistica, contabile e fiscale utili per risolvere i quesiti posti dalla società istante.

Secondo l'Oic 26, le poste monetarie in valuta devono essere convertite in bilancio al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio e i relativi utili o perdite su cambi sono imputati al conto economico dell'esercizio.

Le poste non monetarie devono essere iscritte nello stato patrimoniale al tasso di cambio rilevato al momento dell'acquisto (cambio storico). Pertanto le differenze cambio positive o negative non danno luogo a un'autonoma e separata rilevazione.

È inoltre opportuno richiamare i principi generali che regolano il trattamento fiscale delle operazioni in valuta, sulla base dei quali l'Amministrazione finanziaria ha fornito le indicazioni nella risoluzione n. 57/E.

*In primis* è necessario considerare quanto previsto dal primo periodo del comma 2 dell'**art. 9 del Tuir**, secondo cui «*per la determinazione dei redditi e delle perdite i corrispettivi, i proventi, le spese e gli oneri in valuta estera sono valutati secondo il cambio del giorno in cui sono percepiti o sostenuti o del giorno antecedente più prossimo e, in mancanza, secondo il cambio del mese in cui sono stati percepiti o sostenuti*».

Il dettato dell'art. 9 deve essere considerato congiuntamente a quanto indicato al comma 2 dell'**art. 110 del Tuir**, il quale prevede che, «*per la valutazione dei corrispettivi, proventi, spese e oneri [...] in valuta*

estera, si applicano, quando non è diversamente disposto, le disposizioni dell'art. 9 [...]» e, al successivo comma 3, dispone che «la valutazione secondo il cambio alla data di chiusura dell'esercizio dei crediti e dei debiti in valuta, anche sotto forma di obbligazioni, di titoli cui si applica la disciplina delle obbligazioni ai sensi del codice civile o di altre leggi o titoli assimilati, non assume rilevanza».

Infine il comma 9 dell'art. 110 rileva che «sono tuttavia applicabili i tassi di cambio alternativi forniti da operatori internazionali indipendenti utilizzati dall'impresa nella contabilizzazione delle operazioni in valuta, purché la relativa quotazione sia resa disponibile attraverso fonti di informazione pubbliche e verificabili».

### Casi su cui l'Agenzia concorda con il trattamento suggerito

Sulla base delle richiamate regole contenute nel codice civile, nei principi contabili e negli articoli menzionati del Tuir, l'Amministrazione finanziaria ha fornito le risposte sul corretto trattamento fiscale delle diverse operazioni indicate dalla società istante.

#### Caso a) Acquisto di valuta estera

Riguardo alla prima fattispecie, la risoluzione precisa che, in caso di acquisto di valuta estera, previa apertura del conto corrente espresso in valuta e contestuale prelievo dal conto in euro, **il costo fiscalmente riconosciuto della valuta estera corrisponde alla conversione in euro al cambio del giorno (o del giorno antecedente prossimo o, in mancanza, del mese) in cui l'operazione è effettuata** e ciò in applicazione al disposto degli artt. 9 e 11 del Tuir.

Se l'istituto di credito applica un tasso di cambio diverso da quello ufficiale, l'Agenzia delle Entrate precisa che, così come previsto dalla normativa, è possibile l'applicazione di un tasso di cambio alternativo, purché fornito da operatori internazionali indipendenti, così come previsto dal comma 9 del citato art. 110 del Tuir.

#### Caso b) Acquisto di azioni in valuta

Per quanto concerne l'acquisto di titoli azionari in valuta estera, iscritti sia tra le immobilizzazioni finanziarie, sia nell'attivo circolante, con prelievo dal conto in valuta, l'Agenzia precisa che, in applicazione all'art. 9, comma 2, del Tuir, il prelievo delle disponibilità liquide dal conto espresso in valuta per l'acquisto di titoli azionari determina il concorso alla

formazione del reddito imponibile di periodo delle differenze di cambio, positive o negative, maturate fino a tale momento, essendo realizzato il differenziale di valore maturato dalla valuta estera tra la data di acquisto e quella di utilizzo per l'acquisto dei titoli stessi.

Di conseguenza, **il costo fiscalmente riconosciuto in valuta estera dei titoli acquistati corrisponderà al costo di acquisto, valutato secondo il cambio del giorno di acquisto o del giorno antecedente più prossimo o, in mancanza, del mese in cui è stato sostenuto.**

#### Caso c) Percezione di dividendi

Con riguardo al caso di incasso di dividendi, l'Agenzia indica che la **conversione** dovrà essere effettuata **secondo il cambio ufficiale in vigore al momento della percezione delle somme.**

Anche in questo caso, i **dividendi incassati in valuta** dovranno essere **convertiti al tasso di cambio a pronti**, con la conseguente emersione di una componente, positiva o negativa, che concorre alla formazione del reddito di periodo.

#### Caso e) Valutazioni di fine esercizio

L'ultimo quesito riguarda le valutazioni di fine esercizio relative a titoli in portafoglio (classificati sia nell'attivo immobilizzato, sia nel circolante) e il saldo del conto corrente in valuta.

L'Agenzia precisa che l'eventuale differenziale, positivo o negativo, tra costo fiscalmente riconosciuto e valore di cambio della valuta estera alla data di chiusura dell'esercizio concorre alla formazione del reddito imponibile, in considerazione delle caratteristiche peculiari di liquidabilità di un deposito di conto corrente.

In merito alla valorizzazione dei titoli in portafoglio alla chiusura dell'esercizio, l'Agenzia distingue tra **due situazioni** relative a:

- › **titoli partecipativi**, in quanto **attività di natura non monetaria**, che, ai sensi del principio contabile Oic 26, devono essere **iscritti nello stato patrimoniale al tasso di cambio al momento del loro acquisto** e le differenze positive o negative non danno luogo a un'autonoma e separata rilevazione;
- › **titoli a cui si applica la disciplina delle obbligazioni** ai sensi del codice civile o di altre leggi o i **titoli assimilati**, per i quali, in applicazione del

comma 3 dell'art. 110 del Tuir, **la valutazione secondo il cambio di chiusura dell'esercizio non assume rilevanza ai fini fiscali.**

#### **Caso su cui l'Agenzia non concorda con il trattamento suggerito**

Interessante il caso d) relativo allo **smobilizzo dei titoli in portafoglio**, in quanto le conclusioni a cui giunge l'Agenzia delle Entrate risultano differenti rispetto a quelle proposte dalla società istante: ciò è principalmente dovuto a un differente trattamento con cui ha ritenuto di inquadrare l'operazione.

La società istante ritiene che, in caso di smobilizzo di titoli in portafoglio in valuta, l'eventuale differenziale che si genera tra prezzo di acquisto e valore di vendita sia rappresentato contabilmente da due componenti, ovvero la plusvalenza/minusvalenza sul titolo e la differenza cambi realizzata. In tal caso, ove i titoli negoziati siano contabilizzati tra le immobilizzazioni finanziarie, l'istante ritiene che si applichino le ordinarie regole di determinazione del reddito d'impresa richiamate.

L'Agenzia dell'Entrate non condivide tuttavia la soluzione proposta dall'istante proprio in ragione di un differente inquadramento contabile dell'operazione di compravendita di titoli in valuta, che determina conseguenti riflessi fiscali trattati diversamente dalle ordinarie regole fiscali.

L'operazione di cessione è inquadrata contabilmente dall'Amministrazione finanziaria sulla base sia del comma 1, n. 8, dell'**art. 2426 c.c.**, il quale prevede che *«le attività e passività in valuta non monetarie devono essere iscritte al cambio vigente al momento dell'acquisto»*, sia del paragrafo 7 dell'**Oic 26**, che fa rientrare le stesse tra le "attività non monetarie". Ciò comporta che, in base al paragrafo 30 dell'Oic 26, *«le differenze cambio positive o negative non danno luogo a una autonoma e separata rilevazione»*, ma concorrono a formare le relative plusvalenze/minusvalenze di realizzo.

L'Agenzia ritiene che la contabilizzazione del corrispettivo della cessione, sia esso plusvalente o minusvalente e comprensivo sia della quota differenza prezzo sia della differenza cambi, debba essere trattata in applicazione al **combinato disposto dell'art. 83 del Tuir**, che definisce il cosiddetto principio di "derivazione rafforzata" per i soggetti che adottano i principi contabili nazionali, e

del citato **comma 2 dell'art. 9 del Tuir**. Conseguentemente il **corrispettivo della cessione** deve essere **determinato applicando il cambio corrente alla data nella quale la cessione è stata effettuata.**

Le **differenze di cambio positive o negative** non daranno quindi luogo a un'autonoma e separata rilevazione, ma **contribuiranno a formare le relative plusvalenze e minusvalenze da realizzo che concorrono alla formazione del reddito ai sensi delle disposizioni indicate negli artt. 86, 87 e 101 del Tuir.**

#### **Considerazioni conclusive**

Il parere dell'Agenzia delle Entrate in relazione ai diversi quesiti sottoposti dall'istante risulta chiaro e ben argomentato.

In particolare, merita attenzione quanto stabilito dall'Agenzia relativamente al caso d) smobilizzo dei titoli in portafoglio.

L'Amministrazione finanziaria è arrivata a conclusioni differenti rispetto a quelle proposte dalla società istante, in ragione di un differente trattamento contabile dell'operazione di compravendita di titoli in valuta, che comporta riflessi fiscali differenti rispetto a quelli proposti.

La società istante riteneva corretto contabilizzare la cessione dei titoli sulla base del cambio storico utilizzato al momento dell'acquisto, rilevando distintamente le plusvalenze/minusvalenze realizzate e le differenze cambio generatesi. Le differenti componenti economiche (plusvalenza/minusvalenza da cessione e differenza cambio) conseguentemente sarebbero state esposte in due diverse voci del conto economico, appartenenti al gruppo C) Proventi e oneri finanziari, e più precisamente: l'eventuale plusvalenza sarebbe iscritta nella voce 16) altri proventi finanziari, sottovoce b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni; l'eventuale minusvalenza nella voce 17) interessi e altri oneri finanziari; la differenza cambio nella voce C17-bis) "utili e perdite su cambi".

Le componenti di reddito, in base alla loro natura, sarebbero state trattate secondo regole fiscali differenti.

Diversamente l'inquadramento contabile definito dall'Agenzia prevede che, trattandosi di attività non monetaria, le differenze cambio non danno

luogo a un'autonoma e separata rilevazione in bilancio rispetto alle componenti di plusvalenze/minusvalenza realizzate sui titoli.

Il trattamento fiscale non può prescindere dal **principio di derivazione rafforzata** e le differenze cambio concorreranno a formare – incrementandole o decrementandole – le plusvalenze o minusvalenze da realizzo, seguendone il relativo trattamento fiscale ai sensi degli artt. 86, 87 e 101 del Tuir.

L'impostazione contabile, sicuramente condivisibile, determina conseguentemente impatti, in termini di tassazione, differenti rispetto alla soluzione prospettata dalla società istante. ◆

## Guida alla Contabilità & Bilancio

**Direttore Responsabile** Roberto Esposito

**Responsabile di redazione** Irene Chiappalone

**Coordinamento editoriale** Sandra Ravaglioli

**Redazione** Marina Bruns, Paolo Sardi

**Periodico mensile** registrato presso il Tribunale di Milano n. 324 del 10.5.2004

**Sede legale e Direzione** Via Monte Rosa 91, 20149 Milano

**Proprietario ed Editore** Il Sole 24 ORE Spa

**Presidente** Edoardo Garrone

**Vice Presidente** Carlo Robiglio

**Amministratore delegato** Giuseppe Cerbone

ISSN 1826-2651

Questo numero di Guida alla Contabilità & Bilancio è stato chiuso in redazione il 3 settembre 2019

[www.gcbdigital.com](http://www.gcbdigital.com)

GRUPPO **24ORE**

**Abbonamento annuale** (Italia) Guida alla Contabilità & Bilancio (rivista + versione digitale): € 190,00 IVA inclusa; Guida alla Contabilità & Bilancio (sola versione digitale) € 90,00 IVA inclusa; per conoscere le altre tipologie di abbonamento ed eventuali offerte promozionali, contatti il Servizio Clienti (tel. 02/30.300.600; mail: [servizioclienti.periodici@ilsole24ore.com](mailto:servizioclienti.periodici@ilsole24ore.com)). Gli abbonamenti possono essere sottoscritti con carta di credito telefonando al numero 02/30.300.600, oppure inviando la fotocopia della ricevuta del pagamento sul c.c.p. n. 31481203 via fax allo 02 oppure 06/30225406.

**Servizio Clienti Periodici** via Tiburtina Valeria, km 68,700 67061 Carsoli (AQ)  
Tel. 02/30.300.600  
Fax 02/3022.5400 oppure 06/3022.5400  
e-mail: [servizioclienti.periodici@ilsole24ore.com](mailto:servizioclienti.periodici@ilsole24ore.com)

**Pubblicità** Il Sole 24 ORE S.p.A. System Direzione e amministrazione: Via Monte Rosa, 91 20149 Milano. Tel. 02/3022.1 - Fax 02/3022.3214

e-mail: [segreteria@ilsole24ore.com](mailto:segreteria@ilsole24ore.com)

**Stampa** Il Sole 24 ORE S.p.A. - Via Tiburtina Valeria (S.S. n. 5) Km 68,700 - 67061 Carsoli (AQ).

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Le riproduzioni effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da EDISER Srl, Società di servizi dell'Associazione Italiana Editori, attraverso il marchio CLEARedi, Centro Licenze e Autorizzazioni Riproduzioni Editoriali, Corso di Porta Romana n. 108 - 20122 Milano. Informazioni: [www.clearedi.org](http://www.clearedi.org).

*I testi e l'elaborazione dei testi, anche se curati con scrupolosa attenzione, non possono comportare specifiche responsabilità dell'Editore per involontari errori e/o inesattezze; pertanto il lettore è tenuto a controllare l'esattezza e la completezza del materiale utilizzato.*